



Atto del Presidente n. 134

del 21/10/2021

Classificazione: 07-04-02 2019/1

---

Oggetto: COMUNE DI FAENZA - VARIANTE QUINTA AL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA EX DISTILLERIE NERI SCHEDA PRG N. 193 E PORZIONE DELLA SCHEDA PRG N. 15 IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE. DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008.

### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

VISTA la nota dell'Unione della Romagna Faentina del 17/05/2021 (ns PG 13445) con la quale sono stati trasmessi gli elaborati del Piano di Riqualificazione urbana area ex distillerie Neri – Variante quinta, adottata dal Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina con Delibera n. 4 del 28.02.2020, ai fini degli adempimenti posti in capo alla Provincia;

VISTA la nota dello scrivente Servizio del 14/06/2021, PG 2021/16162, con la quale si chiedeva documentazione integrativa;

VISTE la successiva nota dell'Unione della Romagna Faentina del 10/08/2021 (ns PG 21282) con la quale è stata trasmessa la documentazione necessaria ai fini dell'espressione della Provincia di Ravenna.

VISTA la L.R. 21 dicembre 2017n. 24, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

*4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:*

(...)

*b) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all' articolo 3 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 46 (Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche);*

*c) i Piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all' articolo 31 della legge regionale n. 20 del 2000;*

*d) i Programmi di riqualificazione urbana (PRU), di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana);*

(...)

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i. “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, che all’art. 31 dispone: *I PUA possono assumere, in considerazione degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei seguenti piani o programmi:*

(...)

*d) i piani di recupero di cui alla Legge 5 agosto 1978, n. 457;*

*e) i programmi integrati di intervento di cui all’art. 16 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179;*

*f) i programmi di recupero urbano di cui all’art. 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493.*

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i. “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, che all’art. 35 prevede che: *contemporaneamente al deposito, il PUA viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;*

VISTA la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 e smi, ed in particolare l’art. 5, “Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani”;

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19, “Norme per la riduzione del rischio sismico”;

VISTA la Relazione del Servizio Programmazione territoriale (ALLEGATO A) con la quale **si propone:**

1. DI NON FORMULARE osservazioni, ai sensi dell’art. 35 della L.R. n. 20/2000, in ordine alla Variante quinta del Piano di Riqualificazione urbana area ex distillerie Neri, adottata dal Consiglio dell’Unione della Romagna Faentina con Delibera n. 4 del 28.02.2020;
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell’art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della Variante quinta del Piano di Riqualificazione urbana area ex distillerie Neri, adottata dal Consiglio dell’Unione della Romagna Faentina con Delibera n. 4 del 28.02.2020, ferme restando le condizioni di ARPAE richiamate al punto b. del “Constatato” della presente Relazione;
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all’art. 5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del “Constatato” della presente Relazione.
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell’Atto, come indicato al comma 8 dell’art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione dell’Atto all’Unione della Romagna Faentina.

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Programmazione territoriale;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021 avente ad oggetto “DUP Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 – Approvazione”;

VISTO l’Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021, relativo all’approvazione del Piano della Performance, Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023 - esercizio 2021;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente Servizio Programmazione Territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Arch. Fabio Poggioli, la cui attività è finalizzata anche alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO n. 122102 "Verifica e supporto alla pianificazione comunale" Azione 2 "Verifica di coerenza con i Piani sovraordinati degli strumenti di pianificazione comunale per la fase transitoria di cui all'art. 4 della L.R. 24/2017";

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

#### **DISPONE**

1. DI NON FORMULARE osservazioni, ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000, in ordine alla Variante quinta del Piano di Riqualificazione urbana area ex distillerie Neri, adottata dal Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina con Delibera n. 4 del 28.02.2020;
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della Variante quinta del Piano di Riqualificazione urbana area ex distillerie Neri, adottata dal Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina con Delibera n. 4 del 28.02.2020, ferme restando le condizioni di ARPAE richiamate al punto b. del "Constatato" della Relazione allegato A) al presente Atto;
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Constatato" della Relazione allegato A) al presente Atto;
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000;
5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione dell'Atto all'Unione della Romagna Faentina.

#### **ATTESTA**

**CHE** il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. 2021-2023 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

IL PRESIDENTE  
Michele de Pascale  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. \_\_\_\_ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, \_\_\_\_\_



Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Qualifica \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



Provincia di Ravenna

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

## RELAZIONE ISTRUTTORIA

**OGGETTO : COMUNE DI FAENZA**

Variante quinta al Piano di Riqualficazione urbana area ex distillerie Neri scheda PRG n. 193 e porzione della scheda PRG n. 15 in variante alla pianificazione urbanistica comunale. Declaratoria senza osservazioni ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000 e s.m.i. Espressione di parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i. Espressione di parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008.

Adottata dal Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina con Delibera n. 4 del 28.02.2020.

## IL SERVIZIO TERRITORIO

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

*4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:*

*(...)*

*b) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all' articolo 3 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 46 (Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche);*

*c) i Piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all' articolo 31 della legge regionale n. 20 del 2000;*

*d) i Programmi di riqualificazione urbana (PRU), di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana);*

*(...)*

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", che all'art. 31 dispone: *I PUA possono assumere, in considerazione degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei seguenti piani o programmi:*

*(...)*

*d) i piani di recupero di cui alla Legge 5 agosto 1978, n. 457;*

*e) i programmi integrati di intervento di cui all'art. 16 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179;*

*f) i programmi di recupero urbano di cui all'art. 11 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493.*

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", che all'art. 35 prevede che: *contemporaneamente al deposito, il PUA viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;*

VISTA la L.R. n. 20 del 24 marzo 2000 e s.m.i., ed in particolare l'art. 5, "Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani";

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT), così come previsto dalla L.R. 20/2000;

VISTA la nota dell'Unione della Romagna Faentina del 17/05/2021 (ns PG 13445) con la quale sono stati trasmessi gli elaborati del Piano di Riqualificazione urbana area ex distillerie Neri – Variante quinta, adottata dal Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina con Delibera n. 4 del 28.02.2020, ai fini degli adempimenti posti in capo alla Provincia;

VISTA la nota dello scrivente Servizio del 14/06/2021, PG 2021/16162, con la quale si chiedeva documentazione integrativa;

VISTE la successiva nota dell'Unione della Romagna Faentina del 10/08/2021 (ns PG 21282) con la quale è stata trasmessa la documentazione necessaria ai fini dell'espressione della Provincia di Ravenna.

### **PREMESSO:**

CHE il Comune di Faenza è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 5761/17 del 22.01.2010;

CHE il Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina nella seduta del 31.03.2015 ha approvato con deliberazione n° 11 il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Faenza;

CHE il Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina nella seduta del 30.11.2016 ha approvato con deliberazione n° 56 la variante n. 2 al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) del Comune di Faenza,

### **CONSTATATO:**

CHE lo strumento urbanistico in oggetto propone variante al Piano di Riqualficazione Urbana area ex distillerie Neri approvato dal C.C. di Faenza con deliberazione n. 1087/93 del 23.02.2002 e successivamente modificato. La variante in oggetto, adottata dal Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina con Delibera n. 4 del 28.02.2020, riguarda l'area disciplinata dalla Scheda di PRG 193, denominata "Area Neri", che comprende un area commerciale integrata di livello inferiore, e parte della confinante Scheda di PRG n. 15 denominata "Area Via Granarolo 1".

La disciplina che regola tali aree è ancora sostanzialmente riconducibile al PRG 96, in quanto, in un caso si tratta di un piano attuativo in via di completamento, cui il sopraggiunto RUE ha conferito continuità e nell'altro, in un comparto ancora da attuare che, in assenza del suo inserimento nel POC, risponde anch'esso alla disciplina del PRG ai sensi dell'art. 32.5 delle Norme di RUE. In ragione di quanto sopra, le modifiche proposte comportano variante al RUE ed in modo coordinato alla Scheda n.15 e Scheda n.193 del PRG 96.

Le modifiche introdotte con la variante in oggetto riguardano:

1. ampliamento del perimetro delle aree interessate dall'attuale Piano Particolareggiato (con valore Piano di Riqualficazione) inerente la Scheda 193 di PRG, con inserimento della porzione della Scheda 15 del PRG (Sub A) e modifica alle tipologie edilizie delle residenze ancora da realizzare. La superficie territoriale del Piano passa così da ca. 122.300 mq a ca.131.000 mq. La porzione da anettere, ossia parte della attuale Scheda 15 del PRG, è destinata ad insediamenti residenziali.
2. ricalcolo della potenzialità edificatoria prevista dall'attuale Piano Particolareggiato (Scheda 193 di PRG) tenendo conto delle potenzialità della porzione della Scheda 15, con ricalcolo degli standard.
3. integrazioni alla vigente convenzione del Piano Particolareggiato Scheda 193.
4. riqualficazione del parcheggio pubblico sul lato est di Via Granarolo (frontistante la Scuola S. Rocco).

Si prende atto che non vengono modificate le previsioni commerciali del comparto.

#### **a. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA**

Il rapporto ambientale contiene la verifica di conformita dell'intervento in oggetto rispetto alla strumentazione urbanistica e territoriale, evidenziando la compatibilità con PTCP e PSC ed analizzando gli impatti del Piano di Recupero anche in ragione delle previsioni in variante al RUE.

#### **b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE**

In adempimento a quanto previsto dall'art. 19 della LR 24/2017, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale: AUSL Romagna ed ARPAE, dai quali sono pervenuti i seguenti pareri allegati alla nota PG 2021/9054:

- Arpae, nota del 16/03/2021:

(...)

*questo Servizio, per quanto di competenza, esprimere parere favorevole alla variante al progetto presentato nelle condizioni di seguito riportate.*

*Reti fognarie*

- *Gli allacciamenti e la relativa attivazione dei futuri scarichi relativi all'ambito 15/A potranno avvenire solo a seguito di affidamento da parte dell'Amministrazione Comunale all'Ente Gestore del SII dei collettori fognari di acque nere e bianche destinate a ricevere i reflui prodotti da tale area;*
- *Come da parere di Hera SPA citato, le tempistiche di realizzazione dell'urbanizzazione in oggetto dovranno essere coerenti con i tempi previsti dalla pianificazione Atersir per l'intervento 2015RAHA0011 "REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SOLLEVAMENTO BAMBOLE" sullo scolmatore, impattato dal progetto in oggetto, di via Filanda Vecchia identificato dal codice "50FO2015" e classificato come "a forte impatto" nel Piano di Indirizzo della Provincia di Ravenna (maggio 2014);*

- AUSL, nota del 21.08.2020, con la quale "(...) per quanto di competenza non si rilevano osservazioni in merito all'intervento proposto."

Il progetto è stato depositato per 60 gg. ed è pervenuta una osservazione presentata da "Commercianti Indipendenti Associati", titolare della richiesta di variante al Piano in oggetto, con la quale chiede di sostituire un elaborato di progetto contenente l'esatta base cartografica.

### **c. PARERE SU COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO**

*In riferimento alla richiesta del Comune di Faenza (Fascicolo 07-04-02 2019/1/0), relativa alla Variante di cui all'oggetto, in base a quanto previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008 e dal D.M. 11/03/1988 al punto "H" (fattibilità geotecnica di opere su grandi aree), questo Servizio*

VISTO

*la Relazione geologica;  
la Integrazione alla Relazione geologica;*

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

*per quanto di competenza, sulla compatibilità della Variante con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo.*

*Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in sede di progettazione esecutiva:*

*1: dovrà essere verificata la presenza di paleomorfologie sepolte, di depositi eluviali-colluviali-torrentizi e/o disomogeneità litostratigrafiche tali da creare rischi sismici, geotecnici e/o idrogeologici mediante interazione con le strutture di fondazione e le strutture in elevazione, e di conseguenza dovranno essere scelte soluzioni tecniche fondazionali in grado di annullare tali rischi; in tal caso potranno esserci variazioni litostratigrafiche latero-verticali anche complesse, e si potranno porre problemi progettuali anche gravi per contatto di litologie con caratteristiche molto diverse tra loro, tali, appunto, da creare rischi geotecnici, sismici e/o idrogeologici; le scarpate morfologiche esistenti, di origine naturale od antropica, dovranno essere separate dalle fondazioni da fasce di rispetto sufficienti ad escludere totalmente interazioni sismiche tra le scarpate e le fondazioni stesse; la presenza di depositi a caratteristiche molto diverse e pertanto a rischio sia sotto il profilo geotecnico che sotto quello sismico ed idrogeologico dovrà quindi essere presa in attentissima considerazione;*

*2: nella Normativa Tecnica di Attuazione dello Strumento di Attuazione andrà inserito l'obbligo di presentare, per le opere in progetto, specifica relazione geologica e geotecnica (comprensiva delle problematiche sismiche) in sede di progettazione esecutiva; tale relazione dovrà essere adeguata alla DGR n° 630/2019 della Regione Emilia-Romagna;*

*3: va completata una indagine geognostica preliminare dell'area e di un suo adeguato intorno, in sede di progettazione esecutiva, e preliminarmente alla progettazione esecutiva delle opere in progetto; la profondità delle prove (es. prove penetrometriche) dal piano di campagna deve essere la massima possibile secondo legge ed in base alle strutture di fondazione ed in elevazione che si*

prevedono preliminarmente (anche ai fini della caratterizzazione sismica) oppure a profondità maggiori qualora richiesto dalle situazioni stratigrafiche o dalle esigenze progettuali; in particolare si richiede l'esecuzione di altre prove in situ spinte almeno a -20 m di profondità dal piano di campagna; l'indagine deve coprire tutta l'area interessata da urbanizzazione ed edificazione in modo sufficientemente fitto ed omogeneo; il completamento dell'indagine deve permettere anche una valutazione della litostratigrafia e dei parametri geotecnici e geomeccanici dei vari strati (o lenti) nella loro variazione orizzontale-verticale, cioè tridimensionale, in tutta l'area (a tale scopo sono richieste le rappresentazioni planimetriche e di sezioni verticali litostratigrafiche, lungo varie direzioni spaziali ossia azimut); delle nuove prove geognostiche da eseguire si richiedono tutti i diagrammi e le tabelle dei parametri geotecnici e delle interpretazioni litostratigrafiche; sulla base dei parametri litostratigrafici, geotecnici e geomeccanici vanno fatti calcoli dei carichi ammissibili e si faranno ipotesi fondazionali adeguate; stante l'esistenza di strati del terreno liquefacibili sismicamente dovrà essere considerata anche l'opzione di adottare fondazioni profonde; si terrà conto di tutti i carichi possibili e con le condizioni più sfavorevoli (presenza di carichi dinamici, accidentali, da sisma, da neve, da vento, ecc.); tali problematiche vanno valutate attentissimamente, tenendo conto anche degli effetti della falda freatica e delle sue oscillazioni, nonché delle azioni sismiche inerenti carichi e cedimenti; andranno inoltre fatte varie ipotesi fondazionali; in ogni caso si dovranno limitare al minimo i carichi ed i cedimenti assoluti e differenziali; andranno indicati i provvedimenti tecnici adeguati a far fronte a tutte le problematiche che verranno eventualmente in evidenza; si richiedono i calcoli dei cedimenti assoluti e differenziali nelle varie ipotesi fondazionali prese in considerazione; si dovranno valutare attentissimamente le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione; si dovrà altresì tener conto dei cicli di rigonfiamento-essiccamento dei terreni coesivi eventualmente situati in vicinanza del piano di campagna in occasione delle oscillazioni stagionali della falda e delle piogge; va da sé che tutta la progettazione dovrà ottemperare alle Norme Tecniche per le Costruzioni attualmente vigenti, anche per quanto riguarda le problematiche sismiche;

4: gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell'area;

5: il valore di  $V_{s30}$  e la categoria dei terreni di fondazione (qui riportata come categoria C) vanno riferiti non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, una volta individuato questo mediante tutte le integrazioni alla indagine geognostica; si dovranno individuare e tenere in adeguato conto le frequenze proprie del/dei terreno/terreni di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza con gli edifici in caso di sisma; i dati ricavati sono da confrontare ed integrare con tutti i dati geologici e geotecnici; da tali indagini andranno tratte attentissimamente tutte le indicazioni tecniche del caso, unitamente alle informazioni di altra origine ricordate in quanto precede ed in quanto segue; anche tutti i parametri testé ricordati andranno riferiti alla quota presumibile di fondazione, e dovranno tener conto però anche delle caratteristiche sismiche di tutti i terreni sovrastanti tale quota;

6: in specifico andranno eseguite indagini e valutazioni approfondite e di dettaglio sulle problematiche sismiche relative alle opere in progetto e alle opere fondazionali ed in elevato già esistenti in un adeguato intorno degli edifici previsti;

7: le indagini geologiche e geognostiche di dettaglio di cui sopra dovranno servire anche ad individuare le caratteristiche degli strati o livelli granulari saturi presenti, per i quali dovrà essere valutato il potenziale di liquefazione sismica con l'applicazione di una accelerazione  $a_{max}$  adeguata e con la scelta di Magnitudo (M) adeguate a quanto noto dalla storia sismica dell'area in esame e di suoli di fondazione adeguati; andranno valutati tutti gli strati granulari saturi (anche delle prove geognostiche da eseguire), indipendentemente da potenza e da profondità dal piano di campagna, perchè ciò richiede il principio di precauzione e perchè sono già stati individuati alcuni strati liquefacibili; la situazione va valutata con il massimo della cautela, e andranno eseguite opportune considerazioni sul rischio di liquefazione; le relative prove geognostiche dovranno essere CPTU e/o CPTe che, da indagini recenti, sono risultate più cautelative delle CPT;

8: andranno calcolati gli eventuali cedimenti post-sisma;

9: per i calcoli relativi alle problematiche sismiche si suggerisce di utilizzare valori della Magnitudo non inferiori a quelle massime previste per la Zona Sismogenetica di cui fanno parte le aree interessate dalla Variante;

10: andranno seguite tutte le indicazioni fornite dalle Relazioni; ;

11: si richiedono le adeguate analisi dei materiali per la realizzazione di strade, piazzali e parcheggi: le Norme CNR-UNI e le Raccomandazioni dell'AGI (Associazione Geotecnica Italiana) danno metodi validi per valutare l'idoneità tecnica di varie terre come sottofondi di tali strutture e per la progettazione delle stesse a regola d'arte, nelle loro varie parti;

12: si richiede la verifica delle necessità di regimazione idraulica dell'area e di un suo adeguato intorno alla luce di una verifica del rischio idraulico, e di conseguenza andranno realizzate adeguate opere di regimazione delle acque superficiali eseguite a regola d'arte anche sull'area di intervento.

Il presente parere non esime inoltre dai seguenti obblighi:

- rispetto della normativa prevista dal Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni;
- verificare la funzionalità della rete pubblica di scolo;
- verificare la conformità dei contenuti delle "Norme Tecniche di Attuazione" allegate con quanto previsto dalla normativa sismica;
- rispettare ogni altra normativa vigente in materia.

## **CONSIDERATO:**

CHE ai sensi dell' art. 35 della L.R. 20/2000 la Giunta Provinciale "può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore".

CHE le funzioni di organo esecutivo della Giunta Provinciale sono ora assunte in capo al Presidente della Provincia come stabilito dalla Legge 56/2014 (c.d. Del Rio) e ss.mm.ii.;

CHE le previsioni di cui alla variante in oggetto non contrastano con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del vigente PTCP, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria;

Tutto ciò PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO

## **PROPONE**

1. DI NON FORMULARE osservazioni, ai sensi dell'art.35 della L.R. n°20/2000, in ordine alla Variante quinta del Piano di Riqualificazione urbana area ex distillerie Neri, adottata dal Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina con Delibera n. 4 del 28.02.2020;
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della Variante quinta del Piano di Riqualificazione urbana area ex distillerie Neri, adottata dal Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina con Delibera n. 4 del 28.02.2020, ferme restando le condizioni di ARPAE richiamate al punto b. del "Constatato" della presente Relazione;
3. DI ESPRIMERE parere favorevole, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, alle condizioni riportate al punto c. del "Constatato" della presente Relazione.
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione dell'Atto all'Unione della Romagna Faentina.

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO  
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

(ARCH. FABIO POGGIOLI)  
*F. TO DIGITALMENTE*



# Provincia di Ravenna

Proponente: /Programmazione Territoriale

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

*su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE*

---

PROPOSTA n. 1237/2021

**OGGETTO:** COMUNE DI FAENZA - VARIANTE QUINTA AL PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA EX DISTILLERIE NERI SCHEDA PRG N. 193 E PORZIONE DELLA SCHEDA PRG N. 15 IN VARIANTE ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE. DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008.

---

### SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *settore* interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 20/10/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE  
*NOBILE PAOLO*

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

---